

**AVV. MICHELE AMATO**

Patrocinio in Cassazione e per le magistrature superiori  
Via Emanuele Mola, 34 - 70121 Bari  
Tel. 080.9262439 - 320.9724275  
amato@pec.it m.amato@amatolex.it

**TRIBUNALE DI BARI**

**IV SEZIONE CIVILE - G.D. dott.ssa LAURA FAZIO**

**Proc. n. 123-1/2024 R.G.**

**INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL  
PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE**

La sig.ra [REDACTED] ([REDACTED]), assistita dall'avv. Michele Amato (c.f. MTAMHL78L04A662M - amato@pec.it), preso atto del provvedimento del 06.04.2024, comunicato in data 08.04.2024, con il quale l'on.le G.D. chiedeva l'integrazione del ricorso con chiarimenti in merito:

*"a) al diverso trattamento della sorte capitale e degli interessi relativi al credito ipotecario e all'assenza del degrado a chirografo dei creditori privilegiati senza previsione di alcuna somma, risultando previsto il pagamento dei creditori chirografari;  
b) all'inserimento del credito dell'avv. Amato senza il privilegio di cui all'art. 2651 bis n. 2 c.civ.;"*

precisa quanto segue.

**I. Punto a) : Sul "Diverso trattamento della sorte capitale e degli interessi relativi al credito ipotecario.". Razioni a sostegno dell'offerta iniziale e proposta di modifica del piano.**

Con riferimento al primo rilievo, si rappresenta che la proposta iniziale di offrire un trattamento differenziato per il credito ipotecario di Penelope SPV relativo al capitale (soddisfatto al 50%) rispetto al credito, sempre ipotecario, relativo agli interessi (soddisfatto al 25%) si ritiene essere conforme all'art. 67 c.1 CCI, che testualmente afferma: *"La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento anche parziale e differenziato dei crediti in qualsiasi forma".*

La scelta di un trattamento differenziato è stata formulata in considerazione del fatto che **gli interessi precisati dal creditore pari a € 29.422,51 non possono ritenersi assistiti integralmente dal privilegio ipotecario.**

Infatti, l'art. 2855 comma 2 c.c. consente la collocazione preferenziale degli interessi alla essenziale condizione che sia enunciata nell'iscrizione ipotecaria la

loro misura (Cass. Civ. 28.06.2002 n.9497; nonché Cass. III Civ, N. 17044/14;).

Nel caso di specie, nella nota di iscrizione ipotecaria (cfr.all. A) è indicato esclusivamente il saggio degli interessi convenzionali pari al 6,20 %, ma non quello degli interessi moratori invocati dal creditore. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 2855 c.2 c.c., dovrebbero essere calcolati gli interessi convenzionali sull'importo scaduto a partire dal 09.5.2015 e fino al 09.06.2018 (due annate anteriori a quella in corso al giorno del pignoramento). Come da conteggio allegato (all.B) l'importo degli interessi convenzionali ammissibili in via privilegiata ex art. 2855 c.2 sarebbe di € 9.736,05.

Per quanto concerne gli interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento (quindi, dal 9 maggio 2018 al 19.03.2023, data di deposito della domanda), ai sensi del comma 3, gli interessi successivi godono della prelazione ipotecaria soltanto per la misura legale. Come da conteggio allegato (all.C), l'importo degli interessi legali ammissibili in via privilegiata ex art. 2855 c.3 sarebbe di € 9.443,43.

Pertanto, l'ammontare degli interessi che, a norma di legge, godono della prelazione ipotecaria è di € 19.179,48 (a fronte di € 29.422,51 € richiesti dal creditore procedente).

Anziché contestare la precisazione del credito formulata dal creditore ipotecario, nella proposta si è preferito riconoscere l'intero l'importo degli interessi come precisato da Penelope SPV, ma – secondo quanto consentito dall'art.67 c.1 CCI – applicare una differente falcidia per capitale e interessi, pur garantendo, nel complesso, una soddisfazione del creditore ipotecario comunque maggiore dell'alternativa liquidatoria (€ 87.549,07 comprensiva di spese di procedura, anziché € 67.500 ipotizzabili in caso di vendita al prezzo minimo al prossimo incanto – cfr. pag.10-11 del ricorso).

Tuttavia, laddove l'On.le Giudicante non ritenga ammissibile il trattamento differenziato innanzi descritto, si propone di falcidiare nella stessa misura tanto il credito per il capitale che quello per gli interessi (sempre nell'importo indicato dal creditore ipotecario) prevedendo una loro soddisfazione nella

misura del 45%, anziché del 50% (come inizialmente proposto) oltre all'ulteriore importo rinveniente dal degrado a chirografo della parte di credito non soddisfatta con prelazione (cfr. tabella seguente e *infra* par. II).

CREDITORE	Causale	importo	privilegio	offerta	%
OCC - Ordine Avv. Bari	Saldo Compensi	1.500,00 €	art.6 c.1 a) - art. 71 co. 4 CCII	1.500,00 €	100 %
Avv. Michele Amato	compenso professional e advisor	4.000,00 €	art. 2751 bis n.2 c.c.	2.000,00 €	50%
Penelope SPV	Capitale scaduto al precepto e capitale residuo	124.668,82 €	Ipotecario - art. 2808 c.c.	56.100,97 €	45%
Penelope SPV	Interessi	29.422,51€	Ipotecario - art.2808 c.c.	13.240,13 €	45%
Penelope SPV	Compenso delegato e custode (oltre acc. versato)	5.000,00 €	prededuzione	5.000,00 €	100 %
Penelope SPV	Anticipaz. creditore	8.638,97 €	prededuzione	8.638,97 €	100 %
COMUNE DI BARI	TARI 2016- 2023	3.584,00 €	2752 c.c. - 2778 n.20 c.c.	1.792,00 €	50%
Agenzia Entrate Riscossione	varie	4.462,08 €	2752 c.c. - 2778 n.20 c.c.	2.231,04 €	50%
IFIS NPL INVESTING	DI 2930/2021 Proc es. mob. Rg 1273/22 Trib.Bari	48.888,51€	chirografario	2.444,43 €	5%
AMGAS SRL	DI. GDP Bari 2822/2013	1.844,67 €	chirografario	92,23 €	5%
COFIDIS	carta revolving	1.222,00 €	chirografario	61,10 €	5%
<b>IMPORTO crediti privilegiati degradati in chirografo:</b>					
Avv. Michele Amato	residuo compenso profess. advisor	2.000,00 €	chirografario	100,00 €	5%
Penelope SPV	Residuo quota capitale	68.567,85 €	chirografario	3.428,39 €	5%
Penelope SPV	Residuo quota	16.182,38 €	chirografario	809,12 €	5%

	interessi				
Comune di Bari	Residuo cred. non soddisf. in privilegio	1.792,00 €	chirografario	89,60 €	5%
Ag. Entrate Riscossione	Residuo credito non soddisfatto in privilegio	2.231,04 €	chirografario	111,55 €	5%
<b>TOTALE DEBITI</b>		<b>228.231,56 Euro</b>	<b>TOTALE PROPOSTA</b>	<b>97.639,53 Euro</b>	

Tale soluzione consente di offrire al creditore ipotecario un complessivo importo di € 87.217,58, comprensivo di spese di procedura (soddisfatte al 100%), capitale e interessi (soddisfatti al 50% in privilegio e -per la restante parte- in via chirografaria), analogo a quello inizialmente previsto dalla proposta originaria (€ 87.549,07 considerando anche la parte di credito degradato a chirografo), ma rispettoso della stessa percentuale di soddisfazione per entrambe le voci del credito ipotecario.

L'importo offerto, peraltro, resta di gran lunga superiore rispetto a quello astrattamente ricavabile dall'alternativa liquidatoria, calcolato in € 67.500, quale prezzo minimo di vendita al prossimo incanto (cfr. pag.10-11 del ricorso).

II. Sulla *"assenza del degrado a chirografo dei creditori privilegiati senza previsione di alcuna somma, risultando previsto il pagamento dei creditori chirografari."*

In ossequio all'osservazione dell'On.le Giudicante, la parte non soddisfatta del credito ipotecario (55% per capitale e interessi) e dei crediti assistiti da privilegio mobiliare (50% per Comune di Bari, AdER e advisor) è stata degradata a credito chirografario e, come tale, verrà soddisfatta in egual misura degli altri crediti di pari rango, con una percentuale del 5% (cfr. tabella al par. I).

III. Punto b): Sul *"inserimento del credito dell'avv. Amato senza il privilegio di cui all'art. 2651 bis n. 2 c.civ."*

Si fa rilevare che, mentre nella tabella 1 a pag.5 del ricorso (che nuovamente si allega, per un pronto riferimento) il credito del sottoscritto avvocato è stato

correttamente indicato come assistito da privilegio *ex art. 2751 bis n.2 c.c.*, nella successiva tabella 2 a pag. 9, che riepiloga le somme messe a disposizione dei creditori (passività – importo offerto e percentuale di soddisfazione), per mero *lapsus calami*, lo stesso credito è stato erroneamente rubricato come “*chirografario*”. Tuttavia, l'importo offerto è stato correttamente indicato in € 2.000, pari al 50% del credito di € 4.000 (cfr. doc.41) assistito da privilegio *ex art. 2751 bis n.2 c.c.* e come tale considerato nel calcolo della proposta.

Allo stesso modo, è stato considerato dal Gestore nella propria relazione *ex art. 68 CCI*, che a pag. 10 (come pure nella successiva tabella) testualmente riporta:

- **Compenso Avv. Michele Amato: €4.000,00**, comprensivo di oneri fiscali ed accessori.

Il compenso dell'Avv. Amato verrà soddisfatto in privilegio *ex art. 2751 bis n. 2 c.c.* nella misura del 50% per €2.000.00

La percentuale di soddisfazione, pari al 50% del totale, è la stessa applicata per tutti gli altri crediti assistiti da privilegio generale sui beni mobili, del Comune di Bari e della Agenzia delle Entrate Riscossione. In conformità a quanto osservato dall'Ill.mo G.D., la residua parte pari al 50% del credito complessivo, non soddisfatta in via privilegiata, è stata degradata a credito chirografario e, come tale, soddisfatta nella misura del 5%, la stessa percentuale offerta per gli altri crediti di pari rango. (Cfr. tabella al par.I)

\*\*\*

Alla luce dei chiarimenti forniti e delle integrazioni al piano apportate dalla debitrice, si confida che la proposta formulata sia meritevole di accoglimento.

Pertanto, la sig.ra  restando a disposizione per ogni ulteriore integrazione e chiarimento,

CHIEDE

che l'on.le G.D. voglia disporre con decreto ai sensi dell'art.70 CCII la pubblicazione della presente proposta, la comunicazione della stessa ai creditori, la sospensione dei procedimenti esecutivi in corso ed il divieto di azioni esecutive e cautelari, come già richiesto nel ricorso, al cui contenuto – ferme le integrazioni

fornite con le presenti note - integralmente si rimanda.

**Bari, 16 aprile 2024**

**Avv. Michele Amato**